Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 settembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1954, n. 843.

Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'art. 4, dell'art. 12 e del 3° e 4° comma dell'art. 13 del decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

L'art. 2 del suindicato decreto-legge è soppresso.

Art. 2.

L'art. 1 è così modificato:

« E' istituito nel porto di Genova un punto franco, che ai sensi dell'art. 1 della legge doganale, testo unico approvato con legge 25 settembre 1940, n. 1424, è posto fuori della linea doganale.

Esso comprende le aree delimitate:

ad ovest, dalla riva sinistra del Polcevera, dal lato esterno del Molo Nino Ronco e della congiungente della sua testata con la diga foranea;

a nord ed a ovest da una linea che, partendo dal limite del Demanio marittimo, sulla riva sinistra del Polcevera, segue a sud l'abitato di Sampierdarena fino al piede della rampa di accesso al piazzale dell'autostrada Genova-Valle Padana, escludendo il binario di corsa diretto al parco Forni e la zona necessaria agli impianti della nuova stazione ferroviaria a servizio del bacino di Sampierdarena e segue quindi il lato sud della rampa di accesso alla camionale nella nuova posizione prevista dal piano regolatore ferroviario per la rampa stessa; indi costeggia per un tratto in curva dal lato sud-ovest il futuro nuovo binario di collegamento fra i fasci del bacino di Sampierdarena con la stazione di San Benigno, proseguendo poi a fianco, lato sud-ovest del futuro raccordo, fra la zona franca ed il pontile San Giorgio, nonchè dal raccordo Concenter, per raggiungere normalmente la calata Concenter in un punto immediatamente ad ovest dello stabilimento della Concenter stessa, a ricongiungersi attraverso lo specchio acqueo con la diga foranea a sud della diga stessa ».

Art. 3.

L'art. 3 è così modificato:

« La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 4 è così modificato:

« Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione.

Il Consorzio medesimo è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonchè a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per gli uffici ed i servizi ferroviari ».

Art. 5.

L'art. 12 è così modificato:

« L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

L'autorizzazione è richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto art. 1, mano a mano che queste saranno incluse nel punto franco ».

Art. 6.

Il terzo e quarto comma dell'art. 13 sono così modificati:

« Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri ed udito il parere del Consiglio di Stato ».

Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, la facoltà riservata all'Amministrazione finanziaria nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno ed il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali, ferroviari e di vigilanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA — TAVIANI — ROMITA — MATTARELLA — VILLABRUNA — VIGORELLI — MARTINELLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 844.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — TREMELLONI — GAVA — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Austriaca per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA,

animati dal medesimo desiderio di sviluppare la collaborazione dei due Paesi nel campo della cultura, della istruzione e delle attività letterarie, scientifiche e artistiche;

convinti che l'approfondimento delle reciproche conoscenze sulla civiltà e la vita spirituale dei due popoli e l'ulteriore incremento dei tradizionali scambi culturali fra i due Paesi risultano quanto mai opportuni nel comune interesse della Pace;

hanno deciso di stipulare allo scopo un Accordo culturale, che sostituisce, in considerazione dei nuovi rapporti esistenti, l'Accordo del 2 febbraio 1935, e hanno nominati quali loro Plenipotenziari:

il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

l'on. ALCIDE DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;

il PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA:

il sig. dott. KARL GRUBER, Ministro per gli affari esteri;

i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano riapre in Vienna l'Istituto italiano di cultura già previsto nell'Accordo del 2 febbraio 1935 e che avrà il compito di promuovere e coordinare tutte le attività intese alla diffusione e all'approfondimento della conoscenza in Austria della cultura e della vita italiana del passato e del presente, e di sviluppare in tal modo le relazioni italo-austriache nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 2.

Il Governo federale austriaco rimetterà in efficienza l'Istituto austriaco di cultura in Roma, sorto a suo tempo in seguito all'ampliamento dell'Istituto storico austriaco in Roma e che svolgerà in Italia attività corrispondenti a quelle dell'Istituto italiano di cultura in Vienna, menzionate all'articolo precedente, sviluppando così da parte sua le relazioni italo-austriache nel campo scientifico, letterario ed artistico.

Per gli scopi della sede dell'Istituto austriaco di cultura in Roma viene confermata da parte del Governo italiano la donazione di cui all'Accordo del 2 febbraio 1935.

Art. 3.

Ciascuno dei due Governi potrà valersi del proprio Istituto di cultura quale organo di coordinamento e di esecuzione dei compiti previsti nel presente Accordo, come pure di ogni altra iniziativa intesa a intensificare i rapporti culturali fra i due Paesi.

I due Governi si assicurano reciprocamente di accordare all'Istituto di cultura dell'altro Stato le maggiori agevolazioni possibili per facilitare, sotto ogni riguardo, il conseguimento degli scopi predetti.

Art. 4.

Ciascuno dei due Governi concede i seguenti vantaggi fiscali all'Istituto di cultura dell'altro Stato:

1) l'esonero da tutte le tasse di qualsiasi nome (statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro ente), siano esse a titolo continuativo o una volta tanto, in quanto tali tasse si riferiscano al ripristino, alla organizzazione ed alle attività degli Istituti di cultura specificate nei precedenti articoli del presente Accordo;

2) l'esonero dalle imposte reali per i beni immobili adoperati per gli scopi degli Istituti di cultura;

3) l'esonero dai pagamenti dei diritti doganali e delle altre tasse d'importazione, per quanto riguarda l'attrezzatura degli Istituti di cultura nonchè il loro materiale didattico, di studio e scientifico.

Art. 5.

Il Governo federale austriaco ripristinerà presso l'Università di Vienna una cattedra da convenirsi e che sarà ricoperta da un docente italiano designato dal Governo italiano e nominato « Gastprofessor » dal Governo federale austriaco in base alle norme vigenti.

In condizioni di reciprocità il Governo italiano nominerà professore « incaricato » presso l'Università di Roma un docente austriaco per una cattedra da convenirsi.

I due Governi prenderanno accordi caso per caso per l'eventuale istituzione di altre cattedre straordinarie, anche presso altre Università dei due Stati.

Art. 6.

I due Governi, mentre riconoscono l'opportunità di favorire la reciproca istituzione di lettorati presso le Università e altri Istituti superiori dei due Paesi, concordano in materia quanto segue:

Il Governo italiano nella scelta dei titolari dei lettorati di lingua tedesca in quanto non vi provveda con cittadini della Repubblica, prenderà in considerazione candidati austriaci designati dal Governo federale austriaco in proporzione adeguata da determinarsi dalla Commissione mista di cui all'art. 16.

Il Governo federale austriaco, nella scelta dei titolari dei lettorati di lingua italiana, in quanto non vi provveda con propri cittadini, prenderà in considerazione i candidati designati dal Governo italiano.

Art. 7.

I due Governi favoriranno, tenendo presente le condizioni e le possibilità pratiche dei due Paesi, lo scambio di studenti delle scuole superiori sia durante l'anno accademico, sia durante le vacanze, e quello di studenti degli istituti medi nel periodo delle ferie. In generale, e specie nei periodi feriali, saranno facilitati gli scambi di visite collettive di insegnanti e studenti in quanto appaiano atte a contribuire all'approfondimento della reciproca conoscenza della cultura dei due Paesi.

Tutti gli scambi di cui al comma precedente saranno preventivamente concordati per ogni anno accademico e per ogni periodo di ferie, stabilendosene i programmi e le modalità, dalla Commissione mista di cui all'art. 16 che si varrà a tal fine della cooperazione dei rispettivi Istituti di cultura.

I due Governi, inoltre, si accorderanno di anno in anno nei modi più adatti a favorire il concorso di uditori austriaci alle Università per stranieri e ai corsi estivi per stranieri esistenti in Italia, così come di uditori italiani ai corsi estivi per stranieri che si organizzassero in Austria.

Art. 8.

Tenendo conto del posto che già occupa nell'ordinamento degli studi in Italia l'insegnamento della lingua tedesca, il Governo federale austriaco si adopererà per promuovere e favorire nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondaria (Mittelschule) di ogni tipo o grado lo studio della lingua italiana come materia obbligatoria o relativamente obbligatoria o libera. A questo riguardo si terrà particolarmente conto delle necessità delle popolazioni dei territori austriaci confinanti con la Repubblica Italiana.

Il Governo federale austriaco si impegna inoltre a fare inserire la richiesta di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana nel regolamento d'esami per il titolo di insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria (Mittelschule) di ogni tipo e grado, nonchè a prendere gli opportuni provvedimenti affinchè presso le Università austriache sia assicurato il perfezionamento degli aspiranti docenti di lingua italiana.

In generale il Governo austriaco prenderà ogni opportuna misura per assicurare allo studio della lingua italiana in Austria ogni possibile sviluppo.

Art. 9.

I due Governi si daranno scambievoli comunicazioni sui premi e sulle borse di studio e di viaggio già esistenti nei due Stati o che saranno creati da enti pubblici o privati, e che abbiano come scopo la conoscenza della lingua, delle arti, delle scienze e di ogni altra forma di vita culturale nell'altro Stato. I due Governi concorderanno i mezzi appropriati per render più efficaci tali provvidenze e concederanno, su base di reciprocità, agli aventi diritto le più ampie facilitazioni.

Sarà inoltre provveduto, sempre sulla base della reciprocità, allo scambio di posti di lavoro e di studio negli Istituti scientifici specializzati dei due Stati.

Art. 10.

Ciascuno dei due Governi si impegna a riconoscere, sulla base della reciprocità, i gradi e i diplomi accademici rilasciati ai rispettivi cittadini da Università e Istituti di istruzione superiore dell'altro Paese, salvo tuttavia le limitazioni e le esclusioni stabilite dalle vigenti leggi in ciascuno dei due Stati.

Una Commissione di esperti dei due Paesi nominata a tal fine dai rispettivi Governi stabilirà entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo l'elenco dei titoli ammessi al reciproco riconoscimento e le condizioni per il medesimo.

Art. 11.

I due Governi prenderanno nel campo delle arti figurative, della musica e del teatro, come pure nel campo cinematografico e radiofonico, tutti quei provvedimenti che potranno contribuire all'approfondimento della conoscenza della vita artistica e intellettuale in genere nei due Paesi.

Ciò è valido in particolare:

a) per la reciproca organizzazione di esposizioni, concerti, esibizioni di singoli artisti e rappresentazioni di opere teatrali;

b) per una adeguata immissione di opere radiofoniche dei due Paesi nella compilazione dei programmi, anche a mezzo di speciali accordi tra i competenti uffici dei due Stati;

c) per le massime facilitazioni nello scambio di film documentari ed educativi e specialmente di rassegne settimanali cinematografiche.

Art. 12.

I due Governi si dichiarano pronti ad esaminare, con spirito di reciprocità e con il più largo apprezzamento dei vicendevoli interessi, come pure con particolare riguardo alle necessità delle scienze storiche, ogni proposta tendente ad integrare i fondi archivistici dei due Stati, a prevenire lo smembramento di fondi archivistici di formazione organica, e a consentire e facilitare l'esame dei fondi archivistici in sede o in via di prestito, a delegati dei Governi o di istituzioni pubbliche dei due Stati, o anche a studiosi privati, accreditati dai due Governi.

Art. 13.

I due Governi favoriranno con ogni mezzo, e sulla base della reciprocità, il prestito diretto di libri, manoscritti, spartiti musicali e dischi fra le biblioteche e gli archivi dei rispettivi Stati nell'interesse degli studiosi dei due Paesi.

Gli Istituti di cultura menzionati nel presente Accordo potranno venire incaricati dell'inoltro delle domande di prestito di cui al comma precedente.

Art. 14.

I due Governi faciliteranno opportunamente la reciproca diffusione di giornali e di riviste periodiche d'ogni specie, come pure di cataloghi e pubblicazioni bibliografiche. Sarà inoltre provveduto a un regolare

e ampio scambio delle pubblicazioni ufficiali dei due Stati, nonchè di quelle delle Università, Accademie, Società scientifiche e di enti culturali in genere.

Presso gli Istituti di cultura in Vienna e in Roma è prevista l'organizzazione di esposizioni permanenti che informino rispettivamente sulla produzione editoriale italiana e austriaca.

Infine le autorità competenti promuoveranno e favoriranno al massimo grado le traduzioni di opere italiane e rispettivamente austriache in ogni campo, con particolare riguardo agli autori classici e alle opere di alto pregio letterario o scientifico. L'indicazione di tali opere, la cui traduzione viene raccomandata nel comune interesse, sarà fatta per mezzo degli Istituti di cultura previsti nel presente Accordo.

Art. 15.

Sarà favorita la creazione e l'attività di Associazioni culturali e studentesche, che intendano concorrere allo sviluppo delle relazioni culturali fra i due Paesi.

Art. 16.

Sarà creata una Commissione mista paritetica per regolare le diverse questioni di applicazione del presente Accordo e per procedere alle precisazioni necessarie alla pratica realizzazione dei principi suesposti, nonchè per promuovere gli speciali accordi che si mostrassero utili in avvenire.

La Commissione mista, che si riunirà almeno una volta all'anno e alternativamente a Roma e a Vienna, sarà composta di cinque membri italiani e cinque austriaci, nominati dai rispettivi Governi. Di volta in volta potranno essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, previa notifica all'altra parte, anche degli esperti. Le sedute della Commissione mista saranno presiedute a Roma da un membro italiano e a Vienna da un membro austriaco.

Art. 17.

Il presente Accordo viene concluso senza limitazione di tempo e resterà in vigore fino alla sua denuncia da una delle due Alte Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà di aver vigore dopo sei mesi dalla notifica della denuncia; tuttavia le facilitazioni conferite agli Istituti di cultura di cui agli articoli dall'1 al 4 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.

Art. 18.

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto e lo scambio dei documenti di ratifica avrà luogo in Vienna.

L'Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facendo egualmente fede.

Roma, addì 14 marzo 1952.

Per la Repubblica Austriaca
KARL GRUBER

Per la Repubblica Italiana
ALCIDE DE GASPERI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 845.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa sui giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 7. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1954.

Composizione del Consiglio di amministrazione della « Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura » per il triennio 1953-1955.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo, registro n. 1, foglio n. 206, con il quale, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nominato commissario straordinario il dott. Bernardo Dato;

Ritenuta la opportunità di far luogo alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria della Fondazione stessa;

Visto l'art. 5 e l'art. 12 dello statuto della Fondazione, approvato con regio decreto 11 aprile 1940, n. 793, modificato con regio decreto 8 gennaio 1942, n. 507, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 24 dicembre 1946, n. 776;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 11 aprile 1953, n. 19/5571, con la quale il dott. Vincenzo Firmi, direttore generale

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali, viene designato a far parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

Vista la lettera del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, in data 20 marzo 1953, n. 108592, con la quale il dott. Vincenzo Contento, primo segretario, nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, viene designato quale revisore dei conti della Fondazione;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura » per il triennio 1953-1955, è composto come appresso:

Presidente:

a) Camaiti dott. ing. Alberto, direttore generale degli Affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale;

Membri:

b) Firmi dott. Vincenzo, direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali;

c) Mercuri prof. dott. Stanislao, ispettore superiore e capo dell'Ispettorato provinciale agrario di Roma;

d) Scandura dott. Antonio, direttore capo divisione nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) Pistella dott. Alessandro, consigliere nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Segretario:

f) Brancasi dott. Alessandro, primo segretario contabile nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Sono nominati revisori dei conti della Fondazione stessa, per il triennio 1953-1955 il dott. Diego Menicocci, direttore capo divisione nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il dott. Vincenzo Contento, primo segretario nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1954
Registro n. 15, foglio n. 130

(4481)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1954.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (E.N.A.P.I.).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente Nazionale per le Piccole Industrie, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto Ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Vista la determinazione Ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1953, con il quale viene ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. per il triennio 15 giugno 1953-15 giugno 1956;

Considerata la necessità di sostituire nel predetto Consiglio di amministrazione il prof. Giulio Cesare Giuliani, deceduto, che ne faceva parte in rappresentanza della Confederazione generale dell'artigianato italiano;

Vista la designazione dell'Ente interessato;

Decreta:

Il cav. Francesco Censon è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. in rappresentanza della Confederazione generale dell'artigianato italiano, in sostituzione del prof. Giulio Cesare Giuliani deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(4492)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1954.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 3 dicembre 1952, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo dell'Istituto Cotoniero Italiano;

Considerata l'opportunità di sostituire il dott. Giuseppe Favia nell'incarico di rappresentante di questo Ministero in seno al Consiglio direttivo dell'Istituto Cotoniero Italiano, in rapporto alla variazione di competenza delle Direzioni generali di questa Amministrazione, conseguente alla riorganizzazione dei servizi;

Decreta:

Il dott. Alessandro Dommarco è nominato membro del Consiglio direttivo dell'Istituto Cotoniero Italiano, in sostituzione del dott. Giuseppe Favia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(4493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1954, registro n. 16 Interno, foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis (Foggia) di un mutuo di L. 4.938.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4508)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di lavoro « Cà di David », con sede in Cà di David (Verona)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 settembre 1954, la Società cooperativa di lavoro « Cà di David », con sede in Cà di David (Verona), costituita con atto 26 febbraio 1949 per notaio dott. Giovanni Villardi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4464)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Pace e Lavoro », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 settembre 1954, la Società cooperativa « Pace e Lavoro » con sede in Roma, costituita con atto 20 maggio 1946 a rogito notaio Giorgio Albertazzi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore.

(4511)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo aziendale dell'I.N.P.S., con sede in Padova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 settembre 1954, la Società cooperativa di consumo aziendale dell'I.N.P.S. con sede in Padova, costituita in data 10 agosto 1945 con rogito del notaio Benacchio Giuseppe in Padova, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4513)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa scalpellini ed affini, con sede in Cagli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 settembre 1954, la Società cooperativa scalpellini ed affini, con sede in Cagli, costituita con atto del notaio Cesarini in data 3 aprile 1945, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4515)

Scioglimento di ufficio della Società cooperativa laterizia di Martignacco, corrente in San Grisante di Crescentino (Vercelli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 settembre 1954, la Società cooperativa laterizia di Martignacco, corrente in San Grisante di Crescentino (Vercelli) costituita con atto 12 febbraio 1951 del dott. Giacomo Zaina, notaio in Udine, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4512)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Notificazione di ripristino di decorazione al valor militare

Adimari Morelli Adimaro di Lionello, classe 1881 distretto di Firenze, colonnello cavalleria riserva.

A norma dell'art. 45 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 695, il provvedimento di notificazione inserito nel Bollettino ufficiale 1952 dispensa 7ª pag. 959, nella parte riguardante la perdita di diritto della medaglia di bronzo al valor militare del suddetto ufficiale, deve ritenersi annullato.

(4516)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	643 —
» Firenze	624,85	642 —
» Genova	624,88	643 —
» Milano	624,85	643,25
» Napoli	624,75	642,90
» Palermo	624,85	643,05
» Roma	624,77	643,25
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,87	—
» Venezia	624,85	643,15

Media dei titoli del 17 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,425
Id 3,50 % 1902	62,40
Id 3 % lordo	93 —
Id 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id 5 % 1936	91,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,81
1 dollaro canadese . . » 643,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,47

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87 48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	220695	Confraternita di Maria SS.ma del Carmine e della Misericordia in Gallipoli (Lecce) . . .	1.190 —
Cons. 5% (1917)	347433 (nuda proprietà)	D'Alessio Tommaso fu Carlo, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Salinari Vincenza fu Gregorio vedova D'Alessio Carlo . . .	645 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2245) Roma, addì 6 maggio 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 maggio 1954, n. 340.2.37/8987, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Imperia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giuseppe Pasino, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Pasino è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Errico Bellelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

(4467) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1954-55.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 maggio 1954, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1954-55 (registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1954, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 28 maggio 1954);

Visto il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1954, con il quale è prorogato il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso dell'Accademia aeronautica al 31 agosto 1954 (registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1954, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 26);

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso è prorogato a tutto il 20 settembre 1954.

Roma, addì 25 agosto 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1954
Registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 203

(4499)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.